

LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA: DIRSI ADDIO PER UNA GIUSTA CAUSA

In questo articolo affrontiamo la cessazione del contratto di agenzia, con particolare riferimento alle ipotesi di “giusta causa” tali da legittimare un recesso con effetto immediato sia ad opera del preponente che ad opera dell'agente.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

Nel presente articolo saranno analizzate, anche alla stregua della giurisprudenza, quelle condotte che determinano per il preponente o per l'agente una **giusta causa** di recesso, ossia la facoltà di recedere dal contratto di agenzia “in tronco” per l'impossibilità, imputabile all'altra parte, di proseguire anche in via provvisoria il rapporto.

La questione è di sicuro interesse, in quanto il preponente che receda dal contratto per una giusta causa può legittimamente negare all'agente (tranne il FIR), tutte le indennità di cessazione del rapporto, ossia l'indennità di mancato preavviso, l'indennità meritocratica di cui all'art. 1751, co. 2, primo periodo, c.c., nonché l'indennità suppletiva di clientela nell'ipotesi in cui il contratto sia sottoposto alla disciplina di un accordo economico collettivo¹.

Specularmente, l'agente che receda per una giusta causa dal contratto potrà legittimamente invocare il pagamento di tutte le indennità di cessazione del rapporto, mentre non avrà diritto né ad indennità suppletiva, né ad indennità meritocratica. In relazione al preponente, deve intendersi per giusta causa ogni «*inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto*».

Quanto, invece all'agente, la giusta

causa è intesa come qualsiasi «*circostanza attribuibile al preponente*» che, parimenti, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto d'agenzia.

Entrambe le definizioni di cui sopra non si discostano molto dal concetto di giusta causa riferibile al rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2119 c.c. In effetti, è ormai un principio assai consolidato nella giurisprudenza quello per cui l'art. 2119 c.c. può trovare applicazione analogica anche al contratto di agenzia.

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, il vincolo di fiducia che intercorre tra il preponente e l'agente nel contratto di agenzia assume maggiore importanza rispetto al vincolo esistente tra il lavoratore subordinato e il suo datore di lavoro, con la conseguenza che, nel rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore gravità per legittimare un recesso per giusta causa.

Senonché, agli effetti pratici, la valutazione della gravità del fatto, e dunque la sua concreta incidenza sul vincolo fiduciario, è sempre rimessa al giudice investito della causa, il quale sarà chiamato unicamente a motivare



adeguatamente e correttamente la propria decisione. Tale è il motivo per cui, ove una delle parti intenda valutare la possibilità di un recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, dovrà prudentemente considerare preventivamente la giurisprudenza formatasi nella varia casistica esistente in materia.

Qui di seguito si elencano alcuni casi di condotte della preponente e dell'agente che, secondo la giurisprudenza, costituiscono giusta causa di recesso per la prima o per il secondo.

Recesso della preponente per giusta causa:

1. Cassazione civile sez. lav., 28/03/2000, n. 3738
Sostanziale inattività dell'agente

«L'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente [...], si deve necessariamente concretare in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che, ove non abbia svolto tale attività, l'agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino (anche se tale aspetto non può, nella specie, interessare) se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore».

2. Cassazione civile sez. II, 23/04/2002, n. 5920
Violazione dell'esclusiva da parte dell'agente

«La Corte territoriale, all'esito della valutazione di una serie di deposizioni di alcuni testi assunti, ha ritenuto pienamente provata la circostanza della proposizione della pubblicizzazione da parte della C.M. presso diversi clienti della OASIS nel primo semestre 1994 di mobili del tutto simili prodotti dalla



impresa concorrente “O di Giotto”, e ha configurato tale comportamento come grave inadempimento dell'agente tale da legittimare la risoluzione del contratto stipulato dalle parti in quanto posto in essere in violazione del divieto di assumere, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di imprese concorrenti».

3. Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, n.16934
Violazione dell'esclusiva (indicazione delle indennità non dovute)

«Non spettano all'ex-agente le indennità né di clientela e meritocrazia né di preavviso laddove lo scioglimento del contratto di agenzia derivi da esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso per giusta causa, essendo compresa tra le ipotesi di giusta causa la violazione da parte dell'agente dei propri obblighi contrattuali, quale è l'obbligazione di non trattare affari per conto proprio in concorrenza con il preponente ex art. 1743 cod. civ.».

4. Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, n.10028
Informazioni riservate ai concorrenti della preponente

«L'attività di concorrenza sleale posta in essere dall'agente, confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto».

5. Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, n. 9779
Condotte riprovevoli dell'agente in contratti con terzi

«Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di quest'ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta nell'ambito di un diverso rapporto di

agenzia, direttamente intercorrente tra il socio e il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza dell'agente, il quale è tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con una società uno dei cui soci, quando era anch'egli agente della medesima società, aveva sottratto denari a lui affidati dai clienti per un rilevantissimo importo)».

6. Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, n. 6915
Storno dei collaboratori del preponente

«Il tentativo da parte dell'agente di sottrarre alcuni collaboratori della società preponente, al fine di intraprendere con essi una attività imprenditoriale in concorrenza con quest'ultima, rappresenta una violazione della lealtà e buona fede che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico. Di conseguenza, è legittimo il recesso per giusta causa del contratto di agenzia».

1 - v. AEC Commercio 2009, art. 13, capo II, 4° capoverso, v. AEC Industria 2014, art. 10, capo II, 2° capoverso.

Recesso dell'agente per giusta causa:

1. Cassazione civile sez. lav., 26/05/2014, n. 11728

Mancato pagamento delle provvigioni

«Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative a uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti».

2. Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n. 29290

Violazione della zona da parte del preponente e condotte diffamatorie in danno dell'agente

«L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti)».

3. Cassazione civile sez. II, 20/10/2021, (ud.

07/04/2021, dep. 20/10/2021), n. 29164

Riduzione del portafoglio clienti in violazione della correttezza e buona fede (riduzione dell'88%)

«Questa Corte, sez. L, con sentenza n. 7567 del 2014, ha precisato che costituisce giusta causa di recesso da parte dell'agente di commercio la circostanza che la preponente con il proprio comportamento determini la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza. Nella menzionata pronuncia è stato espresso il principio secondo cui nel caso in cui il preponente diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell'agente e conseguentemente il suo fatturato sia ravvisabile un profilo di colpa nella mandante e, quindi, l'esistenza della giusta causa di recesso».

4. Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n. 17539

Direttive del preponente che arrechino grave disagio all'agente

«La condotta del preponente che renda più difficoltoso per l'agente l'esercizio dell'attività lavorativa (nella



specie, con ordini di affiancamento, a settimane alterne, a colleghi operanti in zone geografiche lontane tra di loro che costringevano l'agente a viaggiare tra il nord e il sud d'Italia) costituisce una giusta causa di recesso dell'agente, in quanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario, da essa desumendosi la volontà di arrecargli disagio nello svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'importanza del ruolo dell'agente, responsabile di una attività di coordinamento nella sua autonomia di programmazione e non soggetto a direttive vincolanti».

In conclusione

È evidente che, essendo il vincolo fiduciario nel contratto di agenzia più intenso che nel rapporto di lavoro subordinato, il recesso può essere esercitato (sia dal preponente sia dall'agente) anche per fatti di minore gravità rispetto al caso di recesso dal contratto di lavoro subordinato. Per esempio, nel caso n° 3 (recesso dell'agente) sopra riportato (S. Cassazione civile sez. II, 20/10/2021, n. 29164 – Riduzione del portafoglio clienti dell'88%), la riduzione, an-

corché consentita apparentemente senza limiti ai sensi degli accordi economici collettivi Commercio o Industria, è stata ritenuta in ogni caso contraria ai generali doveri di correttezza e buona fede, evidentemente anche in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Inoltre, appare utile ricordare che un eventuale danno economico subito dall'una o dall'altra parte potrebbe essere del tutto irrilevante nell'identificazione, caso per caso, di una possibile giusta causa di recesso: ad esempio, nel caso n° 4 (recesso dell'agente) sopra riportato (S. Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n.17539 - Direttive del preponente che arrechino grave disagio all'agente), non vi è alcun riferimento alla necessità di un danno patrimoniale vero e proprio, concretandosi invece le condotte del preponente "soltanto" in direttive limitative di una ordinaria e serena gestione dell'attività agenziale.

Riproduzione riservata ©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo